

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2017 DEL 13/09/2017

Indice Argomenti:

1. Definizione delle liti fiscali pendenti

1) DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

1.1) Premessa

L'art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate, circoscritta a quelle il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24.4.2017.

La disciplina in esame è stata oggetto di analisi e chiarimenti da parte della circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22.

La definizione delle liti fiscali comporta:

- lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative collegate al tributo,
- lo stralcio per intero degli interessi di mora (si tratta degli interessi che vengono addebitati in caso di tardivo/omesso pagamento delle somme derivanti da cartella di pagamento o da accertamento esecutivo)
- lo stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.

STUDIO BELCASTRO

Vanno corrisposte per intero le imposte contestate nell'atto introduttivo del giudizio, a prescindere dalle sentenze dei giudici nel frattempo depositate; pertanto, quand'anche il contribuente sia risultato vittorioso nel merito per due gradi di giudizio, se si vuole avvalere della definizione bisogna comunque pagare le imposte per intero.

Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (al tasso del 4% annuo) vanno invece corrisposti sino ai 60 giorni successivi alla notifica dell'atto che si intende definire (sono tali, di norma, gli interessi già contestati nell'avviso di accertamento o nella cartella di pagamento).

Le spese processuali sono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.

Rientrano nella definizione solo le liti fiscali in cui è controparte formale l'Agenzia delle Entrate: pertanto se il ricorso, a prescindere dalla tipologia di vizio sollevato, è stato notificato solo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (*ex Equitalia*), la lite non è definibile.

Sono escluse le cause, tributarie e non, in cui la controparte è un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, si pensi all'Agenzia delle Dogane o all'INPS.

Affinché la lite sia definibile, occorre che fosse pendente al 24.4.2017, quindi che alla predetta data fossero ancora aperti i termini di impugnazione della sentenza (ad esempio per l'appello o il ricorso per Cassazione) o di riassunzione.

Gli enti territoriali (esempio Comuni e Regioni), entro il 31.8.2017, avrebbero potuto deliberare la definizione delle liti tributarie pendenti, con le forme previste per l'adozione dei propri atti.

1.2) Adempimenti

Per fruire della definizione delle suddette liti fiscali pendenti, occorre, entro il termine perentorio del 2.10.2017:

- effettuare il versamento del totale delle somme dovute per la definizione o della prima rata;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione, redatta sull'apposito modello (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316), nel quale occorre indicare gli estremi del suddetto versamento.

La domanda di definizione deve essere inviata tramite trasmissione telematica:

- direttamente dal contribuente (se in possesso delle credenziali per Entratel o Fisconline);
- oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato;
- oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (non necessariamente presso la Direzione provinciale che è parte del contenzioso che si vuole definire).

STUDIO BELCASTRO

Per ogni controversia autonoma va compilato un distinto modello di domanda, e per controversia si intende quella relativa ad ogni singolo atto impugnato.

Non ha rilevanza il fatto che il contribuente, mediante unico ricorso, abbia impugnato più atti, o che il giudice abbia disposto la riunione dei ricorsi.

La definizione è preclusa se, prima della domanda di definizione, la lite non è più pendente, quindi se si fosse già formato il giudicato (il caso classico è il deposito di una sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio).

Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della domanda unitamente al versamento del totale delle somme dovute o della prima rata, entro il 2.10.2017.

Inadempienze concernenti le rate successive alla prima avranno come effetto conseguenze sanzionatorie, ma non la decadenza dalla definizione.

1.3) Compilazione della domanda di definizione

Il modello di domanda va compilato indicando le informazioni che consentono di individuare il contenzioso oggetto di definizione e gli importi da corrispondere, per i quali vige l'autoliquidazione.

Occorre quindi indicare:

- il codice dell'ufficio legale della Direzione provinciale/DRE parte del processo (il dato è reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate);
- il numero identificativo dell'atto impugnato, unitamente al periodo d'imposta o all'anno di registrazione, nonché la data di notifica del ricorso introduttivo;
- il giudice adito (in caso di processo pendente all'interno di un grado, ad esempio se si è in attesa di fissazione dell'udienza) o che ha reso la pronuncia (se pendono i termini per l'appello o il ricorso per Cassazione);
- il numero di registro generale ricorsi (RGR) o di registro generale appelli (RGA), dato che emerge da diversi atti processuali, per esempio dalla comunicazione di udienza.

Bisogna poi, se del caso, esercitare l'opzione per il pagamento rateale degli importi.

Nel modello di domanda occorre autoliquidare gli importi da pagare, tenendo presente che:

- si computano gli importi spettanti all'Agenzia delle Entrate contestati nel ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo (quindi imposta, interessi da ritardata iscrizione a ruolo o altra tipologia e spese di notifica), al netto delle sanzioni collegate al tributo (se si tratta di cartella di pagamento, sembra quindi non si debbano computare gli aggi di riscossione);
- sulla quota a titolo di tributo contestata nell'atto impugnato si calcolano, autonomamente, ulteriori interessi da ritardata iscrizione a ruolo (tasso del 4% annuo) sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato (anche se si tratta, per esempio, di imposta di registro, in merito alla quale, nelle situazioni ordinarie, tali interessi non spettano);

STUDIO BELCASTRO

- si scomputano le somme già pagate per effetto della riscossione frazionata di spettanza dell'Agenzia delle Entrate (quindi non gli aggi di riscossione);
- si scomputano gli importi, versati e da versare, per effetto della rottamazione dei ruoli *ex art.* 6 del DL 193/2016, senza considerare anche in questo caso gli aggi di riscossione.

La definizione riguarda la parte di processo ancora in essere alla data di presentazione della domanda: quindi, gli importi oggetto di giudicato interno o di annullamento in autotutela parziale non devono essere computati.

Ne deriva che:

- le somme riconducibili alla parte di atto oggetto dell'autotutela parziale rimangono non dovute;
- quelle concernenti il giudicato interno, a seconda dei casi, possono o meno spettare.

In ogni caso, la definizione non dà diritto alla restituzione di quanto pagato; quindi, se il contribuente avesse già versato tutto il dovuto a seguito di riscossione frazionata, nella maggioranza delle ipotesi l'interesse alla definizione non sussisterebbe.

1.4) Versamenti

Gli importi dovuti per la definizione devono essere versati in unica soluzione entro il 2.10.2017, oppure, se superiori a 2.000,00 euro:

- in tre rate, scadenti il 2.10.2017 (40% degli importi), il 30.11.2017 (40% degli importi) e il 2.7.2018 (20% degli importi);
- o in due rate, scadenti il 2.10.2017 (40% degli importi) e il 30.11.2017 (60% degli importi).

Occorre, in caso di versamento rateale, maggiorare le rate degli interessi legali dal 3.10.2017 (interessi attualmente pari allo 0,1% annuo).

Per ogni controversia autonoma (quindi per ogni atto impugnato) è necessario un distinto versamento.

Obbligo di utilizzare il modello F24

I versamenti per la definizione delle liti devono avvenire mediante il modello F24, anche quando i tributi, ordinariamente, vadano pagati con altre modalità (ad esempio il modello F23).

A tal fine, con la ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2017 n. 108 sono stati istituiti appositi codici tributo.

Compilazione del modello F24

Ai fini della compilazione del modello F24:

- occorre indicare il "codice ufficio", identificabile nel codice dell'ufficio legale della Direzione provinciale o della DRE (lo stesso codice da indicare nella domanda di definizione);

- occorre distinguere le imposte e gli interessi dovuti in base ai codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate;
- nel campo relativo all'“anno di riferimento”, bisogna indicare non l'anno in cui avviene il pagamento ma il periodo d'imposta oggetto dell'atto impositivo oppure l'anno di registrazione.

Emerge quindi una differenza rispetto alla compilazione del modello di domanda di definizione: mentre in questo si indicano le somme dovute nella loro totalità (tutte le imposte e gli interessi), nel modello F24 occorre distinguerle tra imposte e interessi.

Compensazione

È ammessa la compensazione degli importi da versare con crediti disponibili.

1.5) Sospensione dei processi

I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine è necessaria l'istanza del contribuente.

Tale istanza, non soggetta a forme particolari, va depositata presso la segreteria del giudice:

- se l'istanza viene prodotta, la sospensione si verifica sino al 10.10.2017;
- poi, se il contribuente, sempre entro il 10.10.2017, dimostra di avere definito la lite (producendo in giudizio la domanda e il modello F24), la sospensione permane sino al 31.12.2018.

Entro il 31.7.2018, l'Agenzia delle Entrate può opporre il diniego di definizione, atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

1.6) Sospensione dei termini processuali

Per le liti definibili, i termini di impugnazione delle sentenze (appello, ricorso per Cassazione, revocazione) e per le riassunzioni (si pensi al rinvio disposto dalla Cassazione) sono automaticamente sospesi per 6 mesi se scadono nel periodo che va dal 24.4.2017 al 30.9.2017.

Quanto esposto vale, a titolo esemplificativo, per:

- il termine breve di impugnazione (60 giorni dalla notifica della sentenza);
- il termine lungo di impugnazione (6 mesi dal deposito della sentenza non notificata);
- il termine di riassunzione in rinvio (6 mesi dal deposito della sentenza di Cassazione).

1.7) Rapporti con la rottamazione dei ruoli

STUDIO BELCASTRO

Per i contribuenti che, entro il 21.4.2017, hanno aderito alla rottamazione dei ruoli (ai sensi dell'art. 6 del DL 193/2016), la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla prima, quindi non si può rinunciare alla rottamazione se si intende definire la lite.

Tuttavia, se i versamenti da rottamazione avvengono in ritardo o in maniera insufficiente (fatto che inibisce il perfezionamento della rottamazione dei ruoli), la definizione delle liti non viene pregiudicata.

Quindi, nel contempo:

- il contribuente perde i benefici della rottamazione dei ruoli per quanto riguarda la relativa parte di debito;
- se i versamenti e la domanda di definizione sono effettuati entro il 2.10.2017, permangono i benefici derivanti dalla definizione delle liti, per la relativa parte di debito.

La presenza di un diniego di rottamazione dei ruoli non impugnato non osta alla definizione delle liti pendenti.

Se il diniego di rottamazione fosse stato impugnato, la definizione potrebbe a nostro avviso ugualmente avvenire, ma non constano chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate al riguardo.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Settembre 2017

PRECEDENTI CIRCOLARI 2017

Numero	Del	Argomento
01/2017	17.01.2017	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2017	13.02.2017	Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni Riapertura Bando macchinari ed impianti
03/2017	01.03.2017	Le scadenze fiscali per l'anno 2017 Decreto "mille proroghe" Nuova versione della lettera di intento

STUDIO BELCASTRO

04/2017	09.03.2017	La rottamazione di ruoli e di accertamenti esecutivi
05/2017	07.05.2017	Manovra correttiva 2017
06/2017	19.05.2017	Bando Inail-Isi 2016
07/2017	23.05.2017	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2016 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2017
08/2017	14.06.2017	Riapertura estromissione e/o assegnazione agevolata immobili ai soci La gestione fiscale dei costi relativi agli automezzi
09/2017	11.08.2017	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

SETTEMBRE 2017

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Sabato 16

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutti i soggetti con partita iva)
 - o **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutti i soggetti con partita iva e per i collaboratori di impresa familiare ed i soci di società di persone o di srl tassate in trasparenza)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (con aggravio dello 0,4%) **(per tutti i soggetti con partita iva e per i collaboratori di impresa familiare ed i soci di società di persone o di srl tassate in trasparenza)**
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) **(per tutti i soggetti con partita iva e per i collaboratori di impresa familiare ed i soci di società di persone o di srl tassate in trasparenza)**
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
- **Iva** – Comunicazione dati liquidazioni periodiche iva del secondo trimestre (sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da parte delle sole persone fisiche che per la sola prima casa hanno optato per il versamento in tre rate

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Venerdì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del IV periodo contabile (luglio-agosto) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto)

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)
- **Comunicazione operazioni rilevanti - “Spesometro”** - Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti mensili, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi nell’anno precedente (scadenza relativa al primo semestre unificata per il solo anno 2017)

Sabato 30

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2016 ed in primo acconto per il 2017 – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2016 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2017 – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)**
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con e senza aggravio) (per tutti i soggetti senza partita iva)**

- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**

- **Invio telematico dichiarazione annuale dei redditi Unico 2016 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni annuali dei redditi Unico 2016 relative allo scorso anno 2015 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)**

- **Unico 2015 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2015 relativo all'anno 2014 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)**

- **Invio telematico dichiarazione Irap annuale per 2015 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Irap annuale relativa allo scorso anno 2015 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)**

- **Irap annuale per 2014 – Ravvedimento operoso – Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa Irap annuale relativa allo scorso anno 2014 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)**

STUDIO BELCASTRO

- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di agosto la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di luglio
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° settembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° settembre del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento quarto trimestre in caso di rateizzazione
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel II quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Registro beni ammortizzabili** – Annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili effettuati durante l'anno precedente e rilevazione delle relative quote di ammortamento imputate all'esercizio appena chiuso (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Rottamazione cartelle** – Termine entro il quale pagare la seconda rata delle somme dovute a seguito della presentare dell'istanza per l'estinzione dei carichi affidati agli stessi Agenti negli anni dal 2000 al 2016 (**solo per anno 2017**)

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)